

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
APPLICATA – FISPPA

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
CURRICOLO SED

Elaborato finale

**LA FIGURA DEL FUNZIONARIO DELLA PROFESSIONALITÀ
GIURIDICO-PEDAGOGICA NELL'ISTITUZIONE PENITENZIARIA:
ESPERIENZE E RIFLESSIONI EDUCATIVE CON RIFERIMENTO ALLA
CASA CIRCONDARIALE DI VICENZA**

Relatrice

Professoressa Chiara Biasin

Laureanda

Mikol Pierini

Matricola n° 1229213

Anno accademico: 2022-2023

A mia nonna Giovanna

INDICE

Introduzione	3
Capitolo 1: Descrizione della figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico attraverso l'inquadramento giuridico e la sua evoluzione nel corso del tempo	
1.1: Caratteristiche della figura del Funzionario Giuridico Pedagogico	5
1.2: Evoluzione storica della professione	7
1.3: Lo sviluppo storico normativo: dalla Legge 26 Luglio 1975, n.354 ad oggi	9
Capitolo 2: Le funzioni, i compiti e le competenze educative richieste al Funzionario Giuridico Pedagogico	
2.1: Gli ambiti operativi del Funzionario Giuridico Pedagogico	11
2.2: Le mansioni delegabili dal Direttore dell'Istituto penitenziario al Funzionario Giuridico Pedagogico	14
2.3: Le 9 competenze educative fondamentali del Funzionario Giuridico Pedagogico	16
2.4: Differenze tra Funzionario Giuridico Pedagogico, Psicologo penitenziario e Assistente sociale	19
Capitolo 3: Il percorso formativo del Funzionario Giuridico Pedagogico	
3.1: Le tappe del cammino formativo del Funzionario Giuridico Pedagogico	22
3.2: I requisiti richiesti nell'ultimo bando di concorso (anno 2022)	23
3.3: Dimensioni pedagogiche del percorso formativo del Funzionario Giuridico Pedagogico	25
Capitolo 4: Riflessioni sulla figura del Funzionario Giuridico Pedagogico a partire dalla mia esperienza di tirocinio	
4.1: I compiti e le attività del Funzionario Giuridico Pedagogico nella Casa Circondariale di Vicenza analizzati secondo la mia riflessione critica-pedagogica	28

4.2: I limiti e le difficoltà che ostacolano il lavoro del Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno dell'Istituto penitenziario vicentino	33
Conclusione	36
Bibliografia	38

Introduzione

“Tutti i criminali dovranno essere trattati come pazienti e le prigioni diventare degli ospedali riservati al trattamento e alla cura di questo particolare tipo di ammalati” (Mahatma Gandhi).

Nella visione popolare, l'istituto penitenziario è stato da sempre considerato un luogo che racchiudeva al suo interno dei soggetti che scontavano una pena intesa come una sanzione per i loro errori. Era diffusa, quindi, l'idea della funzione esclusivamente detentiva del carcere. Con l'introduzione della Legge 354 del 26 luglio 1975, viene evidenziata la funzione rieducativa di questa istituzione che viene affidata alla nuova figura professionale dell'educatore penitenziario, definita in seguito Funzionario della Professionalità Giuridico-Pedagogica. Infatti, è proprio questo professionista che si occupa del trattamento personalizzato di ogni detenuto e che “ha cura che l'altro apprenda ad aver cura di sé” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.134). Il mio Elaborato finale si concentra sull'educatore penitenziario che è una figura professionale presente all'interno dell'istituzione carceraria ma ancora oggi poco conosciuta e considerata al suo esterno. Ho scelto questo argomento perché corrisponde alla figura professionale che mi piacerebbe diventare. Inoltre, ho svolto la mia esperienza di tirocinio universitario all'interno della Casa Circondariale di Vicenza che ha ulteriormente stimolato il mio interesse verso la relazione devianza-rieducazione. Nello specifico, in questo Elaborato, verranno presentati i compiti e le attività svolte dall'educatore penitenziario con una particolare attenzione alle conoscenze, abilità e competenze che deve possedere in vista anche dei requisiti richiesti dai bandi di concorso e dai riferimenti legislativi. Mi piacerebbe dimostrare quanto il Funzionario Giuridico Pedagogico sia una figura fondamentale all'interno dell'istituzione carceraria e come i suoi compiti educativo-formativi si sviluppino dentro le mura penitenziarie per poi estendersi all'esterno. Inoltre, vorrei riuscire a descrivere questa figura professionale come centrale nel percorso di rieducazione e di risocializzazione della popolazione detenuta sottolineando come il suo lavoro sia importante tanto quanto quello di altri professionisti presenti nell'istituto penitenziario. Infatti, le mie domande iniziali, a cui volevo trovare una risposta attraverso la stesura dell'Elaborato Finale, riguardavano la definizione della figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico, la spiegazione dei suoi compiti e la precisazione del suo percorso formativo. Per trovare una prima bibliografia riguardante il tema scelto, ho

consultato il sito universitario Galileo Discovery. Successivamente, ho controllato alcuni siti internet scientifici per ottenere ulteriori articoli, le circolari ministeriali di riferimento e l'ultimo bando di concorso per diventare Funzionario Giuridico Pedagogico. Infine, ho utilizzato la mia esperienza di tirocinio per aggiungere una testimonianza diretta del lavoro dell'educatore penitenziario. L'Elaborato si articola in 4 capitoli. Nel primo descrivo le caratteristiche della figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico mediante l'inquadramento giuridico e la sua evoluzione storica nel corso del tempo. Nel secondo capitolo presento le funzioni, i compiti e le competenze educative richieste al Funzionario Giuridico Pedagogico distinguendo il suo ruolo da quello dello Psicologo penitenziario e dell'Assistente Sociale. Nel terzo capitolo illustro il percorso formativo dell'educatore penitenziario evidenziando le dimensioni pedagogiche. Infine, nel quarto e ultimo capitolo presento la figura del Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno della Casa Circondariale "Filippo Del Papa" di Vicenza. Con questo mio Elaborato finale vorrei riuscire a rappresentare tutto il valore professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno di un istituto penitenziario.

Capitolo 1: Descrizione della figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico attraverso l'inquadramento giuridico e la sua evoluzione nel corso del tempo

1.1: Caratteristiche della figura del Funzionario Giuridico Pedagogico

Il Funzionario Giuridico Pedagogico è una figura professionale cardine all'interno dell'istituzione carceraria perché si occupa delle attività rieducative e trattamentali rivolte alla popolazione detenuta. La parola rieducazione implica l'idea di una nuova educazione rivolta a persone adulte che hanno ricevuto, nel corso della loro storia passata, un tipo di educazione basata su valori opposti a quelli della società o che non la hanno ricevuta affatto. Il Funzionario Giuridico Pedagogico considera l'educazione non come “una mera pratica in cui avviene una trasmissione di contenuti o concetti che passano da colui che li possiede già a chi ancora non li padroneggia, ma è un qualcosa che si costruisce a partire dai bisogni e dalle esperienze proprie di ciascun soggetto” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.131). Infatti, il trattamento risocializzativo, ovvero l'insieme delle azioni e degli interventi rivolti al detenuto per fini rieducativi, deve essere personalizzato perché “deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto” (Telesca, 2019 p.59) come ribadito dalla Sentenza di Cassazione, Sez. I, del 24 giugno 1982. A partire da queste considerazioni, la funzione del Funzionario Giuridico Pedagogico non è quella di cambiare il comportamento delle persone recluse insegnando loro a “seguire le regole” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.139) imposte dalla società in vista del mantenimento dell'ordine sociale, bensì quella di accompagnare la persona in un percorso di riflessione critica sulle cause che lo hanno portato ad assumere una condotta deviante. Il suo compito specifico “diviene quello di supportare, guidare i soggetti attraverso percorsi basati sulla riflessione, poiché solo sviluppando quella conoscenza critica saranno in grado di intraprendere percorsi nuovi ed attuare i necessari cambiamenti al fine di vivere responsabilmente ed eticamente nella più ampia comunità sociale” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.131). In ambito penitenziario il professionista dell'educazione segue il percorso rieducativo specifico di ogni detenuto. “Il primo momento fondamentale della pratica rieducativa è quello della conoscenza” (Bertolini, Caronia, 2015, p.94) della visione del mondo del detenuto. Infatti, è partendo da questo aspetto che il Funzionario Giuridico Pedagogico può capire le motivazioni che

hanno spinto la persona a deviare. Da qui, successivamente, il professionista dell'educazione crea un percorso mirato "essenzialmente al superamento di alcuni limiti oggettivi che impediscono al ragazzo di esercitare la sua capacità di intenzionare" (Bertolini, Caronia, 2015, p.95). Si avvia, quindi, un processo di ristrutturazione e una trasformazione personale nel "recluso" riguardanti lo sguardo sul mondo, il modo di intendere se stesso, gli altri, gli oggetti e la relativa relazione che si instaura. Successivamente, il Funzionario Giuridico Pedagogico propone al detenuto "una serie di situazioni nuove e sollecitanti attraverso cui sperimentare l'esistenza e il valore di prospettive esistenziali fino a quel momento sconosciute" (Bertolini, Caronia, 2015, p.96). La scelta dell'esperienza dipende da ciò che il professionista dell'educazione è riuscito a capire del "recluso" ovvero i suoi bisogni, le sue capacità e aspirazioni future. Infine, il momento conclusivo del percorso rieducativo riguarda l'appropriazione soggettiva di un nuovo punto di vista sul sé e sul mondo da parte della persona detenuta. Affinché l'obiettivo rieducativo dell'istituzione carceraria possa essere raggiunto è importante che, nell'incontro con il reo, il Funzionario Giuridico Pedagogico sospenda i propri giudizi, si dimostri accogliente e non giudicante nei confronti in primis del detenuto e successivamente della sua storia di vita passata. Secondo gli autori Bertolini e Caronia (2015, p.107), il professionista dell'educazione dovrebbe utilizzare la tecnica pedagogica dell'entropatia attraverso la quale rimuovere momentaneamente i propri schemi interpretativi per capire la prospettiva dell'altro e aiutarlo a ricostruirla in ottica futura. "Questo tipo di approccio presuppone un esercizio all'ascolto, al riconoscimento dell'altro come soggettività (Bertolini, Caronia, 2015, p.99). Infatti, tutto il lavoro del Funzionario Giuridico Pedagogico si fonda sulla relazione che si instaura tra lui e il detenuto inteso non come un vaso da riempire ma come una persona caratterizzata da identità, dignità, potenzialità e abilità da riconoscere e da rispettare. La relazione che viene ad instaurarsi è bidirezionale ed entrambi i partecipanti ricoprono un ruolo attivo nella sua costruzione e nel suo sviluppo. Il Funzionario Giuridico Pedagogico, pertanto, non impone nulla al detenuto perché "resta in capo allo stesso la facoltà di non aderire ad alcuna proposta o evidenziarne l'inadeguatezza" (Bezzi, Oggionni, (a cura di), 2022, p.41) a seguito dell'articolo 1 comma 3 dell'Ordinamento Penitenziario che vieta ogni forma di violenza fisica e morale verso di lui. È importante che alla base del rapporto tra i due ci sia la condivisione dell'intenzionalità educativa con la quale progettare un

programma rieducativo personalizzato per il detenuto stesso. Infatti, “l’educatore deve essere in grado di sollecitare una motivazione e un desiderio senza che il trattamento rivesta mai carattere di obbligatorietà” (Mancaniello, 2017, p.372). In sintesi, al Funzionario Giuridico Pedagogico spetta il compito, partendo dai reali bisogni del detenuto, di trasformare il sapere pedagogico in azioni educative mediante le attività e gli interventi che programma e realizza. È una figura che recentemente è stata identificata a livello legislativo e successivamente introdotta nel contesto penitenziario. Nei prossimi paragrafi si andrà ad analizzare proprio l’evoluzione storica di tale professione.

1.2: Evoluzione storica della professione

Il Funzionario Giuridico Pedagogico è stato riconosciuto come professionista dell’educazione necessario all’interno del contesto carcerario con la legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 26 luglio 1975 n.354. La sua diffusione è strettamente legata ai concetti di rieducazione e umanizzazione del trattamento. “Prima di allora la figura dell’educatore era presente in alcuni istituti di pena per adulti, ma il suo ruolo e le sue attribuzioni non erano stati ancora definiti” (Bortolotto, 2002, p.33). Come sostiene Bortolotto (2002, p.34), il primo cambiamento nell’ambiente penitenziario verso un’ottica educativa avvenne nei primi anni della seconda metà del XIX secolo quando si sviluppò un indirizzo di pensiero, detto correzionalista, che considerava la pena non solo in chiave punitiva ma come possibilità di recupero della persona in modo tale da prevenire la sua ricaduta in comportamenti devianti. Prima di questo momento, la pena aveva una funzione retributiva ovvero era “la ricompensa – tradizionalmente quantificata in termini di tempo di privazione della libertà o in esborso di denaro – imposta al condannato per il male causato” (Bezzi, Oggionni, 2022, p.83). Oltre a questa prima funzione, la pena era altresì considerata come mezzo preventivo di difesa sociale ovvero andava a “proteggere quel contratto sociale e quell’ordine sociale” (Bezzi, Oggionni, 2022, p.86) impedendo ad altri di commettere lo stesso reato in vista delle conseguenze subite da chi deviava. La Costituzione Italiana aveva, già a suo tempo, sottolineato il valore umanizzante della pena e la rieducazione del detenuto. Si legge infatti all’art.27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (Bortolotto, 2002, p.35). Fino al 1860 ovvero prima dell’Unità d’Italia, però,

il trattamento rieducativo penitenziario era considerato subordinato al modello medico e pertanto i detenuti erano considerati come dei malati da curare e non come persone da comprendere e da responsabilizzare. Nel 1954, all'interno del carcere "Rebibbia" di Roma venne introdotta la figura "dell'educatore che era un laureato in pedagogia ma risultava formalmente essere un insegnante aggregato" (Bortolotto, 2002, p.38) in quanto non esisteva ancora la figura professionale dell'educatore per adulti. "La sua funzione era quella di chiarire al detenuto le finalità dell'osservazione e attraverso periodici colloqui cercava di rimuovere ogni preoccupazione procurando al detenuto "nei limiti del possibile" uno stato di tranquillità e di volontaria accettazione" (Bortolotto, 2002, p.38). Con la legge del 10 ottobre 1962, che riordina i ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione, si inizia a cambiare la prospettiva con la quale si guarda al Funzionario Giuridico Pedagogico, considerandolo una figura importante del contesto penitenziario. Infatti, venne sostituita la denominazione tradizionalmente usata di istitutore con il termine educatore. "Si inizia così a prospettare la possibilità di prevedere delle figure di operatori che, al di là dell'esigenza custodialistica, siano preparati e impegnati a cogliere i bisogni del detenuto e prevedere per lui un percorso individualizzato di reinserimento sociale" (Bortolotto, 2002, p.40-41). L'educatore carcerario viene visto dalla popolazione detenuta come "un operatore interamente dedicato alla cura dei loro problemi e delle difficoltà di relazione che impediscono loro di far fronte in modo adeguato alla vita in generale e alla situazione particolare in cui attualmente si trovano" (Bortolotto, 2002, p.42). Nel 1975 venne approvata la legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario intitolata "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà" che riconosceva al detenuto il suo essere persona (art. 1, comma 1 e comma 4) e poneva l'obiettivo principale dell'istituzione carceraria nella rieducazione della popolazione detenuta. Proprio per questo motivo, "la figura dell'educatore penitenziario è stata introdotta nell'organico penitenziario e ritenuta professionalità indispensabile per l'educazione dei soggetti detenuti con il fondamentale compito di programmare e seguire i percorsi educativo-trattamentali" (Mancaniello, 2017, p.365). Gli sviluppi successivi alla legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario vengono trattati nel prossimo paragrafo.

1.3: Lo sviluppo storico normativo: dalla Legge 26 Luglio 1975, n.354 ad oggi

La Legge n.354/1975 aveva introdotto nel contesto penitenziario l'educatore con il compito di affiancare il detenuto e di accompagnarlo nel percorso di rieducazione e risocializzazione. Ufficialmente, però, i primi professionisti dell'educazione entrarono negli istituti nel 1979 grazie all'emanazione di un concorso pubblico e alla pubblicazione della circolare del 1° Agosto dello stesso anno da parte dell'allora Direzione Generale degli Istituti di pena e di prevenzione, oggi Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.). Questa normativa affidava all'educatore il compito di promuovere nel recluso un "processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" e di offrire a lui degli "interventi diretti a sostenere i propri interessi umani, culturali e professionali" (Circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 - Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori). La circolare presentava l'educatore come un operatore che si dedicava interamente alla cura dei problemi individuali o di gruppo che i detenuti riportavano e che sapeva stabilire con loro rapporti pedagogicamente validi. Inoltre, veniva descritto come "animatore e promotore di attività e come colui che contribuiva a definire gli obiettivi che l'istituto intendeva perseguire a breve, medio e lungo periodo nell'ottica della risocializzazione e del rispetto della dignità del detenuto" (Orazi, 2015, p.109). I vincitori del concorso vennero poi assegnati su tutto il territorio nazionale e, in molti casi, gli educatori si trovarono a lavorare da soli o in due al massimo. Questo fu soltanto il primo problema che dovettero affrontare. Si aggiunsero poi la difficoltà di farsi accettare dagli altri operatori penitenziari e la sfida di "trovare una propria specifica identità professionale in un contesto che fino ad allora si occupava principalmente della custodia delle persone prive della libertà" (Bortolotto, 2002, p.44). Successivamente, venne emanata la cosiddetta Legge "Gozzini" n.663/1986 che permetteva un ampliamento delle possibilità di accesso alle misure alternative e prevedeva la concessione del beneficio del permesso premio su decisione della Magistratura di Sorveglianza. Di conseguenza, l'attenzione dell'educatore si è progressivamente spostata da "compiti propri di aiuto e sostegno a un'attività di continua valutazione dei soggetti da fornire alla Magistratura di Sorveglianza" (Orazi, 2015, p.110). Con la circolare n.3337/5787 del 7 Febbraio 1992, venne definito un modello organizzativo degli istituti penitenziari suddiviso in aree e si

stabili che “l’area della sicurezza e l’area pedagogica sono chiamate a collaborare congiuntamente per la realizzazione del trattamento in un contesto di ordine e sicurezza” (Orazi, 2015, p.111). Inoltre, vennero precisati ruoli e funzioni di ogni settore e degli operatori rispettivamente assegnati. In questo modo, si è cercato di attribuire pari dignità alle due componenti professionali presenti nell’ambiente detentivo considerandole complementari per il raggiungimento del fine ultimo dell’istituzione carceraria. Infine, la circolare n.043/8879 del 27 Ottobre 2010 ha definito l’immagine attuale dell’educatore penitenziario andando anche a modificare tale denominazione con l’espressione Funzionario della Professionalità Giuridico-Pedagogica. In aggiunta ha sottolineato “il ruolo centrale che tale figura ha nel coordinamento e nella messa in rete di risorse che attengono alla risocializzazione, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni e condivise secondo un modello di intervento di rete proprio dei servizi di sostegno alla persona” (Orazi, 2015, p.114). Il Funzionario della Professionalità Giuridico-Pedagogica collabora quindi con il personale della polizia penitenziaria, con gli Assistenti Sociali e con enti pubblici e privati per progettare e sviluppare un piano di trattamento rieducativo personalizzato per ogni singolo detenuto. Infatti, come scrive Orazi, riprendendo Folgheraiter (2015, p.116), un intervento di aiuto può essere definito di rete se il professionista non guarda alla persona che ha il problema in quanto tale ma considera questo come se fosse ripartito all’interno di una rete di relazioni.

Capitolo 2: Le funzioni, i compiti e le competenze educative richieste al Funzionario Giuridico Pedagogico

2.1: Gli ambiti operativi del Funzionario Giuridico Pedagogico

La Legge 354/1975 ha ufficialmente riconosciuto e introdotto la figura del Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno del contesto penitenziario. Inoltre, “ha posto l'educatore al centro degli interventi complessivi del cosiddetto trattamento penitenziario, e nello specifico a salvaguardia del trattamento rieducativo personalizzato (art.1, comma 6 Ordinamento Penitenziario)” (Brancucci, 2016, p.39). Una prima descrizione dei compiti del Funzionario Giuridico Pedagogico è indicata nell'art.82 della legge che costituisce l'Ordinamento Penitenziario. Si legge infatti: “Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali” (L. 26 Luglio 1975, n.354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà). Prima di addentrarsi negli ambiti operativi specifici del Funzionario Giuridico Pedagogico, è giusto chiarire utilizzando la definizione di Bortolotto (2002, p.69) il significato dei termini che vengono utilizzati nella normativa in riferimento alle persone detenute. Gli *imputati* sono coloro che si trovano in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria perché presunti autori di reato. Gli *internati* sono coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Infine, i *detenuti* (definitivi) sono coloro che si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena inflitta che risulta essere definitiva nel tempo. In seguito all'articolo 82 della Legge 354/1975, “nel 1979, in occasione della prima immissione in ruolo di educatori da parte dell'allora Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, si è provveduto a precisare maggiormente le competenze operative dell'educatore; queste sono state poi riorganizzate nel 1992” (Bortolotto, 2002, p.54). Esistono delle mansioni che sono appartenenti esclusivamente al Funzionario Giuridico Pedagogico e “altre, che pur non essendo proprie dell'educatore,

possono tuttavia venirgli delegate dal Direttore in quanto armonizzabili con il suo particolare profilo operativo pedagogico” (Circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 – Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori). Uno dei compiti peculiari affidati al Funzionario Giuridico Pedagogico è la sua partecipazione all’attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati (art.82 Legge 354/1975). Questo gruppo viene definito GOT ovvero Gruppo di Osservazione e Trattamento. È presieduto dal Direttore ed è “composto dall’educatore, dall’assistente sociale, dai dipendenti dell’istituto che hanno svolto attività di osservazione e, secondo la necessità, da professionisti esperti in psicologia, psichiatria e criminologia clinica” (Bortolotto, 2002, p.55-56). L’osservazione scientifica della personalità è rivolta alla comprensione dei bisogni di ogni persona evidenziando le eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che non hanno permesso l’instaurarsi di una normale vita di relazione (articolo 27 del regolamento di esecuzione). Il Funzionario Giuridico Pedagogico, mediante i diversi colloqui che effettua con il detenuto (di primo ingresso, di sostegno, propri dell’attività di osservazione e trattamento), “cerca di raccogliere informazioni circa le problematiche del soggetto in merito all’ambiente familiare e sociale di provenienza, alla evoluzione (o involuzione) della condizione personale dal momento della presa in carico in istituto, agli atteggiamenti e ai comportamenti manifestati” (Bortolotto, 2002, p.56). Quando poi il GOT si riunisce, tutti gli operatori che sono stati a contatto con il soggetto in osservazione conddivideranno le informazioni per giungere ad una conoscenza più completa sulla persona. La seconda mansione affidata al Funzionario Giuridico Pedagogico è quella di ricoprire il ruolo di Segretario tecnico del GOT. Si occupa quindi “del mantenimento dei collegamenti operativi tra i vari componenti dell’equipe, della preparazione della documentazione e degli atti relativi all’osservazione e, infine, dell’aggiornamento dei casi attraverso anche la periodica revisione dei programmi” (Bortolotto, 2002, p.57). Il documento più importante che l’educatore deve stendere è la relazione finale di sintesi e costituisce l’atto conclusivo dell’osservazione. Anche se viene redatto da un solo professionista, rappresenta il risultato di un’integrazione multiprofessionale dei vari operatori che hanno condotto l’osservazione. Nella prima parte del rapporto di sintesi vengono indicati tutti i dati utili alla comprensione del vissuto del soggetto mentre nella seconda vengono

precisati gli interventi da svolgere in favore della persona ai fini della rieducazione e della risocializzazione, elaborati sulla base degli elementi illustrati precedentemente. Un altro incarico affidato al Funzionario Giuridico Pedagogico consiste nell'occuparsi delle attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati. L'Ordinamento Penitenziario attribuisce questo compito all'educatore che lo svolge collaborando anche con "tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione" (art.82 Legge 354/1975). Spesso queste figure coincidono con quelle coinvolte nell'attività di osservazione ma possono essere presenti assistenti volontari, insegnanti o istruttori professionali, operatori sociosanitari. Si tratta di "attività di assistenza, di istruzione e culturali, ricreative e del tempo libero, opportunamente coordinate e pianificate attraverso la specifica competenza professionale dell'educatore" (Bortolotto, 2002, p.59). L'educatore diventa quindi "il promotore e l'animatore delle varie iniziative oltre a essere il coordinatore delle attività pratiche necessarie per la loro attuazione" (Bortolotto, 2002, p.61). Inoltre, il Funzionario Giuridico Pedagogico si occupa dell'organizzazione del servizio biblioteca previsto dall'articolo 12 dell'Ordinamento Penitenziario. "La circolare del 1° agosto 1979 ha opportunamente precisato che egli non deve diventare il «bibliotecario di routine» che consegna e ritira i libri, ma deve trasformare questa opportunità di contatto con i detenuti in una occasione di incontro umano significativo e pedagogicamente costruttivo" (Bortolotto, 2002, p.60). L'educatore può richiedere la collaborazione di alcuni detenuti o internati "in modo da promuovere e incentivare tra la popolazione detenuta i valori positivi della partecipazione, della solidarietà e dell'impegno volontario" (Bortolotto, 2002, p.60). Oltre a queste mansioni previste dall'Ordinamento Penitenziario, il regolamento di esecuzione prevede l'inserimento del Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno del consiglio di disciplina sulla base del rapporto che viene costruendosi con il detenuto. Proprio per questo motivo, "l'educatore può offrire un contributo diretto soprattutto alla miglior conoscenza del detenuto o dell'internato e orientare le misure disciplinari da adottare in senso pedagogico" (Circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 – Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori). Infine, il Funzionario Giuridico Pedagogico, "così come previsto per altri tecnici del trattamento, può anche essere chiamato a fornire consulenza sui casi per i quali il Tribunale o il Magistrato di

sorveglianza provvedono con procedimento di sorveglianza” (Bortolotto, 2002, p.61-62). Tutte queste mansioni sono presenti all’interno o dell’Ordinamento Penitenziario o nel regolamento di esecuzione. Nei prossimi paragrafi verranno precisati i compiti delegati al Funzionario Giuridico Pedagogico da parte del Direttore dell’istituto e le specifiche competenze necessarie allo svolgimento di tale professione educativa.

2.2: Le mansioni delegabili dal Direttore dell’Istituto penitenziario al Funzionario Giuridico Pedagogico

Nella circolare del 1° agosto 1979 vengono precisate alcune mansioni delegabili da parte del Direttore dell’istituto al Funzionario Giuridico Pedagogico in quanto coerenti e adeguate al suo ruolo professionale. Bisogna ricordare però che prima del 1975, anno in cui è entrata in vigore la legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario, non esisteva la figura professionale dell’educatore all’interno del contesto penitenziario. “Si è perciò continuato a richiamare la figura del capo dell’istituto per tutta una serie di attività che, pure attinenti all’area della rieducazione, richiedevano una responsabilità amministrativa ed un certo grado di rilevanza esterna” (Bortolotto, 2002, p.62). Un primo compito delegato riguarda lo svolgimento dei colloqui di primo ingresso previsti dall’art.23 del regolamento di esecuzione. Tale colloquio “deve essere svolto entro le 24 ore dall’entrata in istituto della persona, generalmente dopo la visita medica” (Sartarelli, 2021, p.93). In questo primo incontro con il soggetto, il Funzionario Giuridico Pedagogico “aiuta la persona a superare le difficoltà psicologiche e pratiche insite nel primo impatto con il carcere, con le sue regole e prassi” (Bortolotto, 2002, p.62). Inoltre, il detenuto viene informato sulle principali norme che regolano la vita carceraria, di cui gli vengono consegnati anche gli estratti. “Infine, nel corso del colloquio, il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati” (Circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 – Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori). Al colloquio di primo ingresso è strettamente collegato il “Servizio Nuovi Giunti”, istituito dalla Circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987. Questo consiste in un presidio psicologico che si affianca alla prima visita medica ed al colloquio di primo ingresso. Il Funzionario Giuridico

Pedagogico è chiamato a “curare il coordinamento di questo servizio e l’attività dei vari operatori ad esso interessati (sanitari, equipe di osservazione e trattamento, personale di custodia) con l’equipe esterna della U.S.L., destinata all’assistenza e alla cura dei detenuti tossicodipendenti” (Bortolotto, 2002, p.62-63). Il Funzionario Giuridico Pedagogico, essendo considerato il Segretario tecnico dell’equipe di osservazione e trattamento, si occupa anche della tenuta e dell’aggiornamento della cartella personale per ciascun detenuto ed internato come previsto dall’art.13 dell’Ordinamento Penitenziario e dall’art.26 del regolamento di esecuzione. Questa “rappresenta lo strumento di base per l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per lo sviluppo dell’iter trattamentale” (Sartarelli, 2021, p.93). Il Funzionario Giuridico Pedagogico, su delegazione del Direttore, cura i rapporti con il Servizio Sociale segnalando casi di situazioni personali o familiari che richiedono un intervento presso il nucleo di origine del detenuto o dell’internato o presso il suo ambiente sociale (Circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 – Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori). Inoltre, l’educatore collabora con gli operatori del Servizio Sociale nell’attuazione dei programmi di trattamento rieducativo per ogni detenuto e nel trattamento per i dimettenti. Quest’ultimo è precisato nell’art.88 del regolamento di esecuzione che “prevede che nei 6 mesi precedenti la dimissione, il condannato e l’internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro, di ambiente, a cui dovranno andare incontro” (Bortolotto, 2002, p.63). Un altro incarico che gli è stato delegato riguarda il coordinamento degli assistenti volontari (art.78 dell’Ordinamento Penitenziario e art.120 del regolamento di esecuzione) e degli interventi della comunità esterna (art.17 dell’Ordinamento Penitenziario e art.68 del regolamento di esecuzione). “L’attribuzione all’educatore di dette mansioni trova la sua ragion d’essere nella necessità di utilizzare in modo funzionale le risorse esterne al carcere, integrandole in maniera effettiva nello svolgimento dei programmi educativi ed evitando ogni forma di confusione, improvvisazione e sovrapposizione d’interventi” (Bortolotto, 2002, p.63). In aggiunta, “può essere delegato all’educatore l’intervento previsto dall’art.46 del regolamento di esecuzione, in rapporto ai soggetti ammessi al lavoro esterno, volto a controllare che il lavoro presso aziende private avvenga nel pieno

rispetto dei diritti e della dignità del detenuto e dell'internato” (Circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 – Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori). Infine, oltre alle attività di trattamento che il Funzionario Giuridico Pedagogico svolge nei confronti dei detenuti ammessi al regime di semilibertà quando questi si trovano in istituto, “all’educatore possono essere utilmente delegate anche tutte quelle iniziative di contatto con l’ambiente libero che ordinariamente svolge la direzione, in stretta connessione con le esigenze di inserimento all’esterno di singoli detenuti o internati” (Bortolotto, 2002, p.64). Per svolgere al meglio tutte le mansioni a lui affidate, il Funzionario Giuridico Pedagogico deve essere in possesso di determinate conoscenze e competenze che verranno precisate nel prossimo paragrafo.

2.3: Le 9 competenze fondamentali del Funzionario Giuridico Pedagogico

Per svolgere le mansioni che la legge affida al Funzionario Giuridico Pedagogico, è importante che egli abbia delle competenze necessarie per assolvere a tali compiti. È bene chiarificare il significato della parola competenza per poter poi procedere nella sua descrizione più ampia. Il termine secondo Bortolotto (2002, p.100) indica un insieme integrato di conoscenze, abilità/capacità operative, atteggiamenti, comportamenti e valori che consentono di realizzare il risultato di un’attività in una specifica situazione. All’interno del contesto penitenziario, il Funzionario Giuridico Pedagogico è impegnato in tre ambiti operativi che però richiedono il possesso di alcune competenze che possono essere definite trasversali. Si occupa dei “servizi interni di rieducazione che lo vedono direttamente in rapporto con la persona detenuta e che hanno come obiettivo primario la rieducazione del soggetto in vista del suo futuro reinserimento sociale” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.138). Il secondo ambito operativo riguarda i “servizi interni di coordinamento che vedono l’educatore in contatto con gli altri operatori impegnati nella rieducazione per operare in termini multidisciplinari, condividendo obiettivi ed evitando la dispersione di energie” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.138). Infine, il Funzionario Giuridico Pedagogico è impegnato nei servizi di interfaccia nei quali risulta essere il “collegamento propositivo fra il contesto carcerario e la comunità esterna (gli organi istituzionali esterni e le risorse del territorio) ponendo le basi per il

reinserimento delle persone detenute” (Di Roberto, Maddalena, Taraschi, 2013, p.138). La prima competenza fondamentale che il Funzionario Giuridico Pedagogico deve possedere, secondo il pensiero di Bortolotto (2002, p.132), è quella di riuscire a stabilire dei rapporti interpersonali significativi sia con la popolazione detenuta che con gli altri professionisti presenti nell’istituto penitenziario. Infatti, l’autrice Bortolotto (2002, p.132) definisce questa competenza come l’essere in grado di accogliere, ascoltare, mettere a proprio agio l’interlocutore facendogli percepire sia la propria disponibilità che il fatto di essere portatori di una proposta meritevole d’attenzione. Concretamente, il Funzionario Giuridico Pedagogico deve conoscere gli elementi base delle discipline umanistiche, saper usare le tecniche di comunicazione efficace ed essere animato da intenzionalità educativa stando attento a non formulare giudizi di valore verso le persone con cui si relaziona professionalmente (Bortolotto, 2002, p133-134). Un’altra competenza trasversale riguarda la capacità dell’educatore di mantenere un equilibrio e una ponderatezza nelle situazioni complesse e conflittuali. Viene descritta come “l’essere in grado di reagire costruttivamente e secondo buon senso alle difficoltà nei rapporti interpersonali e di gestione delle situazioni dimostrando autocontrollo, resistenza allo stress e indifferenza alle provocazioni e ottenendo rispetto, attenzione e sostegno della risoluzione dei conflitti” (Bortolotto, 2002, p.136). Nello specifico, al Funzionario Giuridico Pedagogico è richiesto di saper usare le tecniche di gestione dei conflitti ed essere capace di mantenere l’equilibrio emotivo avendo una reazione costruttiva rispetto ai problemi. Il Funzionario Giuridico Pedagogico non lavora da solo, in autonomia e per se stesso. Proprio per questo motivo, gli è richiesta la competenza di saper comunicare efficacemente che viene definita come “l’essere in grado di trasmettere messaggi ed informazioni chiari e definiti utilizzando varie forme di linguaggio (anche non verbale) e ottenendo dall’interlocutore attenzione, feed-back, comprensione e, laddove necessario, adesione a quanto comunicato” (Bortolotto, 2002, p.137). Pertanto, deve essere consapevole che le sue parole e le sue azioni possono influenzare il pensiero e il comportamento dei detenuti. Deve badare bene a non fare promesse che non può mantenere o a dare false speranze che poi non si possono concretizzare. La quarta competenza trasversale riguarda la gestione delle informazioni. Viene specificata come “l’essere in grado di acquisire, comprendere, far circolare, patrimonializzare ed utilizzare informazioni conoscendone le fonti, controllandone la qualità e decidendone l’utilizzo,

ottenendo una conoscenza accurata dei problemi e la possibilità di interventi calibrati tempestivi” (Bortolotto, 2002, p.137). Il Funzionario Giuridico Pedagogico deve, quindi, saper applicare le tecniche appropriate di ricerca, di condivisione delle informazioni ed avere un pensiero divergente in modo tale da creare soluzioni nuove per le situazioni problematiche che deve affrontare. Per Bortolotto (2002, p.139), un’altra competenza fondamentale che l’educatore deve possedere riguarda la gestione degli eventi formativi ovvero la capacità di individuare la fattibilità di iniziative e/o percorsi formativi, saperli progettare e gestirne la realizzazione concreta garantendo le modalità di attuazione, i risultati e gli obiettivi ottenendo dagli utenti una partecipazione convinta ed efficace. Risulta importante, quindi, che il Funzionario Giuridico Pedagogico conosca e sappia utilizzare le tecniche di progettazione, organizzazione e gestione dei gruppi. Di conseguenza, viene richiesta la competenza di saper coordinare i diversi gruppi. Infatti, l’educatore deve “essere in grado di motivare, animare e condurre gruppi (di lavoro, di ascolto, ricreativi...) stabilendo contratti chiari e praticabili, ottenendo una partecipazione al gruppo gratificante, efficace sul piano formativo e convincente come esperienza umana e sociale” (Bortolotto, 2002, p.141). La settima competenza trasversale che deve possedere il Funzionario Giuridico Pedagogico è connessa al tipo di contesto in cui si trova a svolgere la propria professione ovvero è richiesta la capacità di saper lavorare in un ambiente complesso e articolato come l’istituto penitenziario. L’educatore deve “contribuire alla gestione e al miglioramento di un contesto lavorativo caratterizzato da una pluralità di operatori, obiettivi ed interventi, curando la circolarità delle comunicazioni, la definizione dei ruoli e la condivisione degli obiettivi ottenendo un reciproco riconoscimento e una ottimizzazione degli interventi” (Bortolotto, 2002, p.142). Proprio perché all’interno dell’istituzione carceraria sono presenti diversi professionisti che si occupano di aspetti diversi ma complementari tra loro, il Funzionario Giuridico Pedagogico deve saper lavorare in equipe. Deve “essere in grado di integrare il proprio punto di vista ed il proprio contributo professionale con quello degli altri operatori negoziando con loro modelli di conoscenza, riflessioni ed interventi, ottenendo la costruzione di uno stile di lavoro interpersonale, multidisciplinare a garanzia dei risultati/prodotti pattuiti in contratto” (Bortolotto, 2002, p.144). L’ultima competenza è forse la più importante perché è alla base della finalità professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico. Si tratta di tradurre il sapere pedagogico in azione educativa.

L'educatore deve essere capace di “muoversi con intenzionalità educativa a partire dai bisogni dei destinatari e dalla conoscenza/riflessione sulla disciplina pedagogica scegliendo principi, teorie, metodi e tecniche utili alla comprensione di un determinato fenomeno, ottenendo di operare interventi educativi utili al destinatario” (Bortolotto, 2002, p.145). Per questo, il Funzionario Giuridico Pedagogico è chiamato a saper usare le tecniche di counseling pedagogico e ad avere un atteggiamento costruttivo che sappia porre attenzione alle possibili soluzioni piuttosto che alle difficoltà valorizzando le risorse disponibili. Fino a qui, l'attenzione è stata riposta sulla figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico accennando brevemente alla sua collaborazione con lo Psicologo e con il Servizio Sociale. Nel prossimo paragrafo queste professioni verranno precisate meglio andando ad evidenziare le differenze operative tra loro.

2.4: Differenze tra Funzionario Giuridico Pedagogico, Psicologo penitenziario e Assistente Sociale

Il Funzionario Giuridico Pedagogico collabora con lo Psicologo penitenziario e con gli Assistenti sociali al fine di ottenere quante più informazioni possibili sul detenuto, sulla sua famiglia e sul suo passato per poi progettare un programma trattamentale rieducativo personalizzato che permetta alla persona un ritorno nella società. L'introduzione della figura dello psicologo nell'istituzione carceraria per adulti è avvenuta proprio con la legge n.354 del 1975. Infatti, l'art.80 prevede che “per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, psichiatria e criminologia clinica” (L. 26 Luglio 1975, n.354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). “Sulla base delle risorse economiche disponibili, ciascun Provveditorato regionale stabilisce il monte ore mensile da destinare a ogni professionista e in ogni caso non può superare il tetto massimo delle 64 vacanze orarie” (Sartarelli, 2021, p.82). I compiti dello Psicologo penitenziario prendono il nome dalla tipologia di detenuti a cui sono rivolti: il Servizio Nuovi Giunti, l'equipe di osservazione e trattamento e il Presidio Sanitario Tossicodipendenze. Il Servizio Nuovi Giunti si rivolge non solo ai soggetti che sono privati della libertà per la prima volta ma anche a coloro che provengono da un altro istituto. Durante l'incontro con

il detenuto, “lo Psicologo dispone di una cartella denominata osservazione psicologica e colloquio di primo ingresso in cui annota i dati anagrafici, la posizione giuridica, la data di arresto, la situazione lavorativa e la valutazione del livello di rischio (ovvero la possibilità di manifestare gesti aggressivi verso terzi o verso oggetti o di compiere atti autolesionistici), il quale presenta una scala che va da minimo, basso, medio, alto fino a massimo” (Sartarelli, 2021, p.84). Solo successivamente il Funzionario Giuridico Pedagogico potrà prendere in carico il detenuto. Durante le attività di osservazione e trattamento “il contributo professionale dello Psicologo si polarizza sull’opera di consulenza, finalizzata a fornire un quadro personologico del soggetto che ha presentato istanza per ottenere un permesso premio o l’ammissione alle misure alternative alla detenzione” (Sartarelli, 2021, p.82). Va precisato però che “per il detenuto, il fatto di sottoporsi agli incontri con lo Psicologo è un male necessario, perché senza la relazione psicologica la via ai benefici è preclusa” (Turco, 2021, p.121). Infine, lo Psicologo penitenziario contribuisce al trattamento finalizzato al recupero sociale e terapeutico dei detenuti tossico e alcolodipendenti. Si tratta della misura dell’affidamento in prova al Servizio Sociale previsto dall’art.47-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Tra i presupposti per la richiesta a tale trattamento è necessaria una breve relazione psicologica riguardante “le componenti sensopercettive e psicosomatiche della personalità del reo e l’analisi della problematica tossicomaniaca collegata all’esperienza vissuta dal detenuto stesso” (Sartarelli, 2021, p.87). Il Funzionario Giuridico Pedagogico, una volta raccolta la documentazione medica e psicologica, provvederà alla stesura di un programma di trattamento in accordo con il Servizio Sociale. L’Assistente Sociale è stato riconosciuto come “figura professionale all’interno dell’allora ministero di Grazia e di Giustizia con l’entrata in vigore della legge 354/1975 che istituisce i Centri di Servizio Sociale per adulti (CSSA)” (Turco, 2021, p.102). Questi dovevano essere situati fuori, all’esterno degli istituti penitenziari rappresentando un ponte tra il carcere e la comunità esterna. La legge 27 luglio 2005, n.154, ha sostituito il nome dei CSSA in Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). Il lavoro dell’Assistente Sociale si svolge sia all’interno delle mura carcerarie che all’esterno di esse. Infatti, fa “colloqui periodici in istituto che possono essere richiesti da parte della Direzione per l’osservazione scientifica della personalità o su istanza diretta del detenuto” (Compiti dell’assistente sociale nell’U.E.P.E. (assistentsociali.org)). Inoltre, l’Assistente Sociale partecipa all’equipe di osservazione

e trattamento (GOT) riportando le informazioni raccolte dalle indagini socio-familiari effettuate e cercando “di puntare al reperimento delle risorse strutturali, strumentali e umane utili al futuro reinserimento sociale del detenuto” (Compiti dell’assistente sociale nell’U.E.P.E. (assistentsociali.org)). Nei casi di detenuti che beneficiano di permessi all’esterno durante la loro esecuzione della pena, l’Assistente Sociale si occupa dell’osservazione e del trattamento extramurario. Infine, “promuove attività di assistenza alle famiglie e di cure delle relazioni familiari per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti condannati con i familiari” (Compiti dell’assistente sociale nell’U.E.P.E. (assistentsociali.org)). Per concludere, è importante che il Funzionario Giuridico Pedagogico, lo Psicologo penitenziario e l’Assistente sociale lavorino in rete per la rieducazione e la risocializzazione del detenuto. “Lavorare assieme comporta mettere a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, con la consapevolezza della complementarità con l’altro” (Turco, 2021, p.112).

Capitolo 3: Il percorso formativo del Funzionario Giuridico Pedagogico

3.1: Le tappe del cammino formativo del Funzionario Giuridico Pedagogico

I primi Funzionari Giuridico Pedagogici entrarono negli istituti penitenziari italiani nel 1979 e, solo vent'anni dopo, vennero precisati più chiaramente i loro compiti professionali. La loro specifica formazione è rimasta comunque ancora poco definita. Infatti, soltanto con gli ultimi concorsi banditi nel 2004, è stato richiesto un titolo di studio di livello universitario, ma non si è ritenuto di restringere il campo dei partecipanti ai soli laureati in scienze della formazione o ai corsi di laurea per educatori professionali. “Inizialmente non era richiesta neppure la preparazione universitaria, bastava un diploma di scuola media superiore” (Telesca, 2019, p.69). Quando poi è risultata necessaria la laurea universitaria, “non si è chiesto agli aspiranti educatori una formazione specifica con indirizzo pedagogico, lasciando libero l’accesso ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche, sociologia e pedagogia” (Telesca, 2019, p.70). Ne consegue, quindi, che all’interno dello stesso istituto penitenziario potevano essere presenti due o più Funzionari Giuridico Pedagogici aventi un bagaglio conoscitivo e formativo diverso mediante il quale affrontare e risolvere particolari situazioni presentate dai detenuti. Tenendo in considerazione questo percorso formativo poco definito che poteva far sorgere dei problemi visti gli approcci e le modalità lavorative differenti, quando ciò è stato chiarificato, i prerequisiti utili per poter svolgere al meglio la professione del Funzionario Giuridico Pedagogico sono stati precisati e sono costituiti da “una conoscenza delle discipline psicologiche e pedagogiche, una cultura giuridica e delle competenze informatiche” (Sartarelli, 2021, p.39-40). La base culturale rappresentata dalle materie umanistiche permetterà al futuro educatore di “intervenire con efficacia sulle condizioni di apprendimento e sugli aspetti cognitivi e relazionali dei reclusi” (Sartarelli, 2021, p.39). L’acquisizione di nozioni della cultura giuridica garantirà la stesura o la formulazione adeguata delle varie istanze amministrative o riguardanti la normativa penitenziaria (Sartarelli, 2021, p.40). Infine, il possesso delle competenze digitali offrirà la possibilità di seguire dei corsi di formazione a distanza e ridurrà la corrispondenza cartacea con la Magistratura di Sorveglianza potendo inviare direttamente online le relazioni richieste (Sartarelli, 2021, p.40). Va ribadito, però, che è indispensabile

possedere il titolo di studio di livello universitario (nelle facoltà sopra citate) per presentare domanda e poi accedere alla prova concorsuale prevista per diventare Funzionario Giuridico Pedagogico. Circa vent'anni fa, inoltre, per i candidati vincitori del bando di concorso era prevista un'offerta formativa suddivisa in due parti. La prima riguardava "la frequenza di un corso di 3 mesi (come stabilito dal D.P.R. n.487 del 05 giugno 1976) mentre nella seconda si partecipava a convegni e seminari inerenti tematiche del contesto penitenziario" (Bortolotto, 2002, p.151). Il corso era, a sua volta, articolato in tre momenti distinti. Il primo e il terzo modulo, rispettivamente della durata di 5 e 4 settimane, si svolgevano presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma. Il secondo, della durata di 4 settimane, "rappresentava la formazione in sede di lavoro con l'intento di trasferire i contenuti e le tecniche apprese al piano operativo" (Bortolotto, 2002, p.151). "Le materie d'insegnamento previste nel corso andavano dal diritto penale e amministrativo alla pedagogia, psicosociologia, organizzazione del lavoro, lingua straniera e formazione informatica" (Bortolotto, 2002, p.152). Successivamente, durante i convegni e i seminari "venivano affrontati temi quali la tossicodipendenza, la criminalità organizzata, il burn-out degli operatori e approfondito l'uso degli strumenti e delle tecniche operative" (Bortolotto, 2002, p.152). Nel corso di tutta l'offerta formativa rivolta al futuro Funzionario Giuridico Pedagogico risultava importante la "qualità degli insegnamenti professionali e dei tirocini che dovevano essere affidati ad esperti e ad operatori qualificati con esperienza professionale nei servizi in campo educativo" (Sturniolo, 1986, p.5). Fino a questo punto, sono stati presi in considerazione i prerequisiti formativi per poter svolgere la professione di Funzionario Giuridico Pedagogico e l'offerta formativa che vent'anni fa fu dedicata a coloro che risultavano essere i candidati vincitori al bando di concorso. Il prossimo paragrafo si concentrerà nello specifico sul bando di concorso per diventare Funzionario Giuridico Pedagogico dell'anno 2022.

3.2: I requisiti richiesti nell'ultimo bando di concorso (anno 2022)

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 104 posti a tempo indeterminato per la figura professionale del Funzionario Giuridico

Pedagogico, III area funzionale, in data 18 ottobre 2022. Come precisato dall'articolo 1 della Gazzetta Ufficiale, i lavoratori della Pubblica Amministrazione della III area funzionale sono coloro che svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti ovvero funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Rispetto al numero totale, 21 posti sono stati riservati al personale già presente all'interno del Ministero della Giustizia e appartenente alla II area funzionale ovvero persone che, fino a quel momento, hanno svolto maggiormente incarichi di ufficio delegati da altri (articolo 1 Gazzetta Ufficiale). Per partecipare a questo concorso, i candidati dovevano avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici ed avere l'idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni del Funzionario Giuridico Pedagogico (ultimo requisito valido solo per le persone con disabilità) (Ministero della giustizia | Decreto 18 ottobre 2022 – Concorso pubblico, per esami, a 104 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). Inoltre, in questo bando di concorso è stato richiesto ai candidati un titolo di studio quale la laurea universitaria ma non è stata limitata ai corsi afferenti all'ambito educativo-pedagogico. Infatti, poteva candidarsi chiunque possedesse una delle seguenti lauree o un titolo equivalente: “Scienze dell'educazione e della formazione, Scienze dei servizi giuridici, Scienze e tecniche psicologiche, Sociologia, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, Scienze pedagogiche, Giurisprudenza, Psicologia” (Ministero della giustizia | Decreto 18 ottobre 2022 – Concorso pubblico, per esami, a 104 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). Chi partecipava a questo concorso per diventare Funzionario Giuridico Pedagogico doveva essere già in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione fissata al 24 novembre 2022. Il concorso ha previsto una prova scritta e una orale. La prima era formata da una serie di domande a risposta multipla riguardanti sia l'Ordinamento Penitenziario che la Pedagogia con particolare riferimento agli interventi di osservazione e trattamento dei detenuti e degli internati ovvero rivolti rispettivamente a persone che si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena e a

coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Nello specifico, le domande di Pedagogia trattavano temi di Pedagogia dell'età evolutiva e di Pedagogia speciale, richiedevano una conoscenza relativa al pensiero dei pedagogisti che si sono susseguiti nel corso dei secoli (dal 1600 ad oggi) e alle attuali mansioni svolte dal Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno dell'istituzione carceraria. La prova orale riprendeva le materie della prova scritta e, in aggiunta, richiedeva al candidato una conoscenza base di diritto costituzionale e amministrativo, di criminologia, di psicologia e di sociologia del disadattamento. In questa seconda parte della prova concorsuale, gli esaminatori accertavano anche la conoscenza della lingua straniera prescelta e l'utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche da parte del candidato (Ministero della giustizia | Decreto 18 ottobre 2022 – Concorso pubblico, per esami, a 104 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). I candidati dichiarati poi vincitori stipulavano un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III area funzionale, fascia retributiva F1, ricoprendo il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (Ministero della giustizia | Decreto 18 ottobre 2022 – Concorso pubblico, per esami, a 104 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). Proprio il nome di questa figura professionale vede l'accostamento dell'ambito giuridico a quello pedagogico. Nel paragrafo successivo verranno esplicitate le dimensioni pedagogiche richieste a chi intende svolgere questa professione.

3.3: Dimensioni pedagogiche del percorso formativo del Funzionario Giuridico Pedagogico

Con la nuova denominazione di Funzionario Giuridico Pedagogico in sostituzione al termine educatore penitenziario introdotta nel 2010, alla figura professionale è richiesta una formazione giuridico-normativa in aggiunta a quella pedagogica per adempiere al

compito rieducativo nei confronti dei detenuti. La dimensione pedagogica rimane comunque centrale. Va ricordata, infatti, una competenza molto importante che deve possedere il Funzionario Giuridico Pedagogico: tradurre il sapere pedagogico in azioni educative (Bortolotto, 2002, p.145). Secondo Sartarelli (1998, p.215), la formazione del Funzionario Giuridico Pedagogico dovrebbe prevedere due momenti. Il primo sarebbe rivolto all'insieme dei requisiti (culturali e caratteristici della personalità) che l'educatore dovrebbe possedere a priori rispetto all'assunzione in servizio nell'Amministrazione penitenziaria mentre il secondo dovrebbe fornire una preparazione aggiuntiva alla precedente in cui rientrano l'aggiornamento professionale e i corsi di perfezionamento (Sartarelli, 1998, p.215-216) come ad esempio i corsi attualmente attivi di Pedagogia Giuridica, Forense e Penitenziaria e quello in Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario. Per questo autore, come requisito culturale risulta indispensabile l'acquisizione di un diploma di laurea in Scienze Umane. Infatti, "per contribuire ad attuare il principio costituzionale della umanizzazione della pena ed a favorire le condizioni per rendere rieducativo il carcere, occorre preventivamente umanizzare gli operatori penitenziari fornendo loro quegli strumenti formativi e culturali che li consentano di stabilire un rapporto umano e personalistico con il detenuto" (Sartarelli, 1998, p.218). Inoltre, l'autore ritiene che il Funzionario Giuridico Pedagogico debba possedere "un'adeguata formazione nella psicologia dinamica, al fine di conoscere non in maniera superficiale la persona che si è resa autrice del reato" (Sartarelli, 1998, p.220). La comprensione dei possibili meccanismi di difesa utilizzati da alcuni detenuti durante il colloquio permette all'educatore di individuarli, riconoscerli e attuare conseguentemente le varie tecniche di neutralizzazione per arrivare a "conoscere gli aspetti comportamentali e quelli relativi alla personalità degli stessi detenuti, al fine di approntare uno specifico trattamento individualizzato" (Sartarelli, 2021, p.62). Per raggiungere questo obiettivo, il Funzionario Giuridico Pedagogico deve avere un'impostazione personale pedagogica che gli faccia "pensare al detenuto come persona, facendo leva sulla sua parte sana, eliminando l'equazione identificante i devianti con l'intero fenomeno della devianza e la personalità con l'atto deviante" (Sartarelli, 1998, p.220-221). "Il ruolo pedagogico dell'educatore non può non prevedere, come requisiti personali, una buona capacità di interazione, di relazione e di comunicazione educativa, il rispetto della personalità altrui, la disponibilità, l'ascolto e l'accettazione dell'altro"

(Sartarelli, 1998, p.222). Sono tutti elementi necessari che il Funzionario Giuridico Pedagogico deve possedere per poter svolgere al meglio la propria professione. Infatti, ci potranno essere delle situazioni in cui l'educatore dovrà affrontare durante i colloqui i detenuti di facile governo ma anche terroristi, camorristi, mafiosi (Sturniolo, 1986, p.8) e, in questi casi, il professionista dell'educazione deve riuscire comunque ad instaurare una relazione educativa nonostante la difficoltà di dialogo che potrebbe sorgere. "Comprendere chi si ha di fronte, coglierne i bisogni coscienti e quelli latenti, agevola l'operatore ad assumere un comportamento meno frustrante" (Sartarelli, 1998, p.224). "Tuttavia, l'atteggiamento di ascolto e di comprensione della personalità del detenuto non significa un'accettazione incondizionata: alcune situazioni, difatti, necessitano di modalità comportamentali improntate a fermezza da parte dell'educatore come nel corso dei consigli di disciplina, in cui la sanzione che viene comminata per un'infrazione agita dal detenuto, ha lo scopo di stimolare una sua riflessione critica nei confronti della condotta che è stata oggetto di cesura" (Sartarelli, 1998, p.223). Il futuro Funzionario Giuridico Pedagogico deve essere, quindi, anche una persona autorevole e capace di rendere manifesta la propria autorevolezza perché "l'educatore diventa garanzia di quella stabilità fatta di norme che indirizzano l'agire verso degli scopi significativi per il ragazzo ma accettati e condivisi anche dall'altro" (Bertolini, Caronia, 2015, p.161). Essere un educatore autorevole significa dimostrare concretamente al detenuto che possono essere essi dei limiti al suo comportamento (Bertolini, Caronia, 2015, p.161). Quando la persona detenuta inizierà a capire che il limite rappresentato dell'educatore autorevole non raffigura una pura coercizione ma una nuova possibilità per agire e pensare diversamente, allora è probabile che il suo pensiero verso gli altri inizi a cambiare (Bertolini, Caronia, 2015, p.161). Il Funzionario Giuridico Pedagogico è una figura cardine all'interno dell'istituzione carceraria, svolge diversi compiti per i quali sono richieste molteplici competenze specifiche. Alla base di tutti i requisiti per svolgere questa professione, è importante che la persona abbia dentro di sé una "motivazione ricchissima che si estrinseca in una capacità di stabilire rapporti con persone in difficoltà o emarginate per una serie di cause" (Sturniolo, 1986, p.9).

Capitolo 4: Riflessioni sulla figura del Funzionario Giuridico Pedagogico a partire dalla mia esperienza di tirocinio

4.1: I compiti e le attività del Funzionario Giuridico Pedagogico nella Casa Circondariale di Vicenza analizzati secondo la mia riflessione critica-pedagogica

Ho svolto la mia esperienza di tirocinio all'interno dell'istituto penitenziario di Vicenza per una durata di 252 ore dal 14 aprile 2022 al 03 giugno 2022. La Casa Circondariale "Filippo Del Papa" di Vicenza è un istituto di pena nel quale sono detenuti gli uomini in attesa di giudizio o quelli condannati a pene che prevedono una permanenza massima di cinque anni, dipendente dalla tipologia di reato commessa. Inoltre, al suo interno, vi è anche una struttura isolata dagli altri padiglioni, adibita a Casa di Reclusione dove si trovano alcuni collaboratori di giustizia. Proprio per la presenza di questi ultimi, la Casa Circondariale di Vicenza è stata definita un carcere di media/alta sicurezza. Durante il mio periodo di tirocinio ho sempre affiancato i tre Funzionari Giuridico-Pedagogici presenti in istituto e ho osservato le modalità con le quali svolgevano le loro mansioni pur possedendo una laurea diversa (Scienze dell'educazione e Giurisprudenza) e avendo acquisito un'esperienza sul campo differente perché provenienti da altri istituti di pena italiani. Come sostenuto dall'articolo 82 dell'Ordinamento Penitenziario, "gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione" (L. 26 Luglio 1975, n.354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). All'interno dell'istituto penitenziario di Vicenza, un Funzionario Giuridico Pedagogico, che è stato incaricato dal Direttore come responsabile dell'area rieducativa-trattamentale, si occupa proprio dell'organizzazione e della gestione delle attività che il gruppo di osservazione e trattamento (chiamato GOT) rivolge ai detenuti. Ho assistito a due GOT a cui hanno partecipato tutti i Funzionari Giuridici Pedagogici, le due psicologhe, il responsabile dell'area sanitaria, il Comandante della polizia penitenziaria e il Direttore del carcere. Seppur le situazioni trattate erano particolarmente delicate, i professionisti presenti non hanno assunto un atteggiamento di rifiuto bensì di apertura, con l'intento di

risolvere le questioni. Il Funzionario Giuridico Pedagogico responsabile dell'area trattamentale ha cercato di far riflettere gli altri partecipanti sulle decisioni da prendere considerando tutti i possibili vantaggi e svantaggi per i detenuti oggetto delle riunioni, ribadendo l'idea alla base del suo lavoro: chiunque deve essere trattato con dignità e rispetto perché Persona. Alla fine di queste due riunioni, l'educatore penitenziario, essendo il Segretario tecnico del GOT (Bortolotto, 2002, p.57), si è occupato della stesura delle due relazioni di sintesi nelle quali sono stati riportati prima i dati utili alla comprensione del vissuto dei detenuti e poi gli interventi rieducativi che sono stati concordati tra i vari professionisti. Oltre al gruppo di osservazione e trattamento, il Funzionario Giuridico Pedagogico coordina e gestisce il GIPRAS. L'acronimo indica il gruppo interno per la prevenzione dei rischi autolesionistici e dei suicidi e vede la partecipazione del Comandante della polizia penitenziaria, il responsabile dell'area rieducativa-trattamentale, una psicologa, il responsabile dell'area sanitaria, un medico e un'infermiera. Durante un GIPRAS, a cui ho avuto la possibilità di partecipare, tutti i diversi professionisti riportavano delle informazioni sul detenuto in questione. Il responsabile dell'area trattamentale coordinava le varie parti e raccoglieva in un foglio tutti i dati che emergevano per utilizzarli in un secondo momento in vista delle soluzioni da trovare. Successivamente, hanno cercato insieme di presentare delle azioni da mettere in atto per aiutare la persona a trovare una sorta di equilibrio interiore e allontanarla dal compimento di gesti estremi. Inoltre, per contribuire al meglio alla realizzazione della funzione rieducativa dell'istituzione carceraria, i Funzionari Giuridico Pedagogici presenti nella Casa Circondariale di Vicenza trattengono delle relazioni e organizzano delle riunioni anche con le Assistenti Sociali dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (detto UEPE) di Verona avente una sede staccata a Vicenza. Nel corso del mio tirocinio presso l'istituto di pena vicentino, ho partecipato ad un incontro tra questi professionisti. L'educatore penitenziario ha presentato alle Assistenti Sociali i detenuti arrivati nei giorni precedenti fornendo loro alcune informazioni di base riguardanti le persone stesse, il loro vissuto e il tipo di reato commesso. In questo modo, entrambi i professionisti prendevano in carico il detenuto ma sotto aspetti diversi: uno rieducativo-trattamentale-giuridico e l'altro socio-familiare. In seguito, si sono concentrati sul trattamento rivolto ai detenuti dimettenti ovvero a quelle persone che hanno un fine pena vicino "all'oggi" e quindi prossimi alla scarcerazione. Questo compito, che richiede la collaborazione del

Funzionario Giuridico Pedagogico con le Assistenti Sociali dell'UEPE, è precisato nell'articolo 88 del regolamento di esecuzione che “prevede che nei sei mesi precedenti la dimissione, il condannato e l'internato beneficino di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro, di ambiente, a cui dovranno andare incontro” (Bortolotto, 2002, p.63). Oltre a questi scambi relazionali con le Assistenti Sociali, all'interno della Casa Circondariale “Filippo Del Papa” risulta essere molto forte la collaborazione tra l'area rieducativa-trattamentale e quella sanitaria soprattutto per quanto riguarda la presa in carico dei detenuti tossico e alcolodipendenti. Un esempio di questa costante relazione è rappresentato dalla riunione avvenuta tra i Funzionari Giuridico Pedagogici e la sanità per confrontarsi su un progetto messo a disposizione dei detenuti dalla Casa di Reclusione di Padova. Questa proposta prevedeva un percorso di “custodia attenuata” per il reinserimento sociale e lavorativo di persone tossico e alcolodipendenti. Inizialmente, i professionisti hanno espresso le loro opinioni in merito e, successivamente, hanno concordato le modalità con le quali aderire al progetto. In primo luogo, la sanità avrebbe individuato dei nomi di alcuni detenuti che avrebbero potuto possedere i requisiti richiesti e, in seguito, i Funzionari Giuridico Pedagogici avrebbero affinato la situazione giuridica per valutare la correttezza dei candidati proposti. Ulteriormente, l'Ordinamento Penitenziario affida al Funzionario Giuridico Pedagogico il compito di occuparsi delle attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati (art.82 Legge 354/1975). Tra le proposte trattamentali rientrano i percorsi scolastici e quelli professionalizzanti, le attività ricreative, associative e del tempo libero. L'educatore diventa quindi “il promotore e l'animatore delle varie iniziative oltre a essere il coordinatore delle attività pratiche necessarie per la loro attuazione” (Bortolotto, 2002, p.61). Durante la mia esperienza di tirocinio, ho avuto la possibilità di assistere ad una riunione tra il Funzionario Giuridico Pedagogico e il presidente del Centro Sportivo Italiano (CSI) Vicenza -progetto carcere- organizzata per discutere sull'iniziativa di poter giocare una partita di calcio tra detenuti padri e i loro figli. Questa rappresenta per la famiglia un momento di incontro meno istituzionalizzato, ludico, attraverso il quale poter mantenere il rapporto affettivo che lega il padre ad un figlio e viceversa. Nella Casa Circondariale di Vicenza le attività trattamentali rivolte ai detenuti sono plurime e ogni rappresentante di esse entra in contatto con il Funzionario Giuridico

Pedagogico, prima per risolvere le questioni organizzative e poi, col passare del tempo, per confrontarsi sul comportamento manifestato e sugli eventuali progressi personali e/o lavorativi dei detenuti che partecipano alle rispettive proposte rieducative. Proprio per questo motivo, l'educatore penitenziario instaura e mantiene costantemente dei rapporti con gli insegnanti appartenenti ai diversi livelli scolastici, con gli esperti che insegnano un mestiere o organizzano corsi ricreativi e con tutti i volontari che accedono nell'istituto penitenziario vicentino. Fino a questo momento, tutti i compiti sopra presentati sono stati svolti dai Funzionari Giuridici Pedagogici all'interno dei loro uffici ma gli incarichi non si limitano solo a questi. Esistono altre mansioni che prevedono il contatto diretto con la popolazione detenuta. All'interno del carcere di Vicenza, il Funzionario Giuridico Pedagogico è la figura professionale che segue continuamente i detenuti dal momento del loro primo ingresso in istituto a quello della loro scarcerazione o del loro trasferimento. "È l'operatore istituzionalmente deputato a garantire e a gestire il colloquio pedagogico con il detenuto, dandogli l'opportunità di stabilire con lui una relazione educativamente ed affettivamente valida, che umanizzi il processo rieducativo" (Sartarelli, 2021, p.93). Nel corso della mia esperienza di tirocinio, ho avuto la possibilità di assistere a diversi colloqui di primo ingresso svolti dai Funzionari Giuridico Pedagogici e alcune volte accompagnati da una psicologa. È un incontro obbligatorio per legge, basato su un primo riconoscimento reciproco tra l'educatore e la persona entrata in istituto. Il colloquio inizia con una breve presentazione dei ruoli da parte dei professionisti presenti in quel momento. Poi, il Funzionario Giuridico Pedagogico pone delle domande al "nuovo giunto" per una prima conoscenza sulla persona, sul suo grado scolastico, sul suo passato lavorativo, sui propri legami familiari e trascrive le risposte in una scheda che verrà inserita all'interno della sua cartella personale. Prima che il colloquio finisca, l'educatore si rende disponibile a rispondere ad eventuali domande o dubbi riguardanti il contesto detentivo. Oltre a questa tipologia, il Funzionario Giuridico Pedagogico si occupa anche dei colloqui di sostegno rivolti a quei detenuti che sono già presenti in istituto da un po' di tempo. È un incontro che assume modalità di svolgimento diverse rispetto a quello di primo ingresso, c'è un maggior dialogo tra i due. Infatti, è il detenuto stesso che racconta i propri stati d'animo, i pensieri e le perplessità mentre l'educatore ascolta attentamente e risponde a possibili domande che gli vengono poste. È un momento importante in cui il Funzionario Giuridico Pedagogico non deve fornire false credenze e deve accorgersi di eventuali

segnali di una forte vulnerabilità nella persona detenuta. Inoltre, ho avuto la possibilità di assistere anche a un colloquio di sostegno rivolto ad un detenuto “attenzioneato”. Chi viene così definito è una persona che o per lo staff medico, o per gli psicologi o per i Funzionari Giuridico Pedagogici risulta essere ad alto rischio autolesionista e/o suicidario sulla base di frasi pronunciate e comportamenti manifestati. Questo colloquio è stato diverso dagli altri per via dei modi particolarmente accesi e per i gesti un po' forti espressi dal detenuto. In questo caso, l'educatore è sempre stato composto e ha mantenuto un comportamento adatto senza cadere nelle provocazioni che il detenuto gli rivolgeva. Attraverso una comunicazione calma e un forte autocontrollo sul proprio comportamento, il Funzionario Giuridico Pedagogico è riuscito a riportare l'attenzione della persona sulla sua vicenda giuridica e l'incontro si è concluso in termini pacati. Normalmente tutti questi colloqui vengono effettuati nell'aula adibita a questo scopo, in un rapporto 1 a 1 ma può succedere che il Funzionario Giuridico Pedagogico raggiunga i detenuti presso le sedi di lavoro all'interno della Casa Circondariale. Si tratta di colloqui detti “osservazione partecipante” nei quali i detenuti possono sentirsi maggiormente a loro agio perché si svolgono in un ambiente meno rigido e sentono l'educatore più vicino a loro. Un giorno ho seguito un Funzionario Giuridico Pedagogico presso il capannone dove alcuni lavorano come operai metalmeccanici. In situazioni simili è più facile per l'educatore raccogliere alcune informazioni riguardanti il carattere e la personalità dei detenuti perché riesce a cogliere chi ha veramente intenzione di lavorare, chi piace perdere tempo, chi è più riservato e preferisce un incontro individuale e chi ha urgenza di parlare con il Funzionario Giuridico Pedagogico nonostante il contesto. Infine, in aggiunta a questi compiti, il regolamento di esecuzione prevede l'inserimento del Funzionario Giuridico Pedagogico all'interno del consiglio di disciplina. Ho potuto assistere a un momento in cui la commissione ha svolto questo compito. Tale commissione è presieduta dal Direttore della Casa Circondariale a cui si aggiungono un Funzionario Giuridico Pedagogico, una psicologa e alcuni rappresentanti del corpo di polizia. Dopo che il Direttore legge il rapporto disciplinare per il quale il detenuto è stato chiamato davanti alla commissione, chiede allo stesso di confermare le proprie giustificazioni date in sede di contestazione in un momento antecedente. Successivamente, la commissione si riunisce, valuta l'infrazione commessa e la veridicità delle difese e conseguentemente decide una sanzione adeguata al comportamento avuto dalla persona. Secondo una scala di gravità, la sanzione può essere:

non punizione, richiamo del Direttore, ammonizione, sospensione dalle attività ricreative e sportive e sospensione dalle attività in comune (=isolamento). Il Funzionario Giuridico Pedagogico, incaricato a scrivere il verbale, può offrire un contributo più approfondito sulla persona in causa per orientare le decisioni della Commissione in senso pedagogico. Da questa mia esperienza di tirocinio presso la Casa Circondariale “Filippo del Papa” di Vicenza ho capito l’effettiva importanza del lavoro del Funzionario Giuridico Pedagogico all’interno dell’istituzione penitenziaria. Ho avuto l’opportunità di vedere direttamente le modalità attraverso le quali gli educatori hanno svolto le loro numerose mansioni ma ho capito anche le difficoltà che incontrano quotidianamente e che verranno presentate nel paragrafo successivo.

4.2: I limiti e le difficoltà che ostacolano il lavoro del Funzionario Giuridico Pedagogico all’interno dell’istituto penitenziario vicentino

La quantità di lavoro affidata al Funzionario Giuridico Pedagogico è consistente e aumenta ancora di più quando all’interno dell’istituto penitenziario sono presenti più detenuti rispetto al numero previsto. Questo fenomeno viene definito come sovrappollamento delle carceri ed è quanto accade anche nella Casa Circondariale di Vicenza. Infatti, i posti regolamentari sarebbero 273 ma in realtà, al 29 gennaio 2023, erano presenti 380 detenuti (Ministero della giustizia | Dettaglio scheda istituto). Nonostante ci siano nell’istituto penitenziario vicentino tre Funzionari Giuridico Pedagogici, rimane comunque alto il numero di detenuti a carico di ogni singolo professionista e, di conseguenza, risulta difficile effettuare il trattamento rieducativo personalizzato previsto dalla Legge 354/1975. “Gli educatori in questa realtà non sono in grado di seguire tutti i detenuti con continuità e in modo costruttivo” (Concato, 2002, p.26). In aggiunta a ciò, anche nella Casa Circondariale “Filippo del Papa” di Vicenza è evidente la differenza numerica tra il personale del corpo di polizia penitenziaria e quello dell’area rieducativa-trattamentale. Infatti, al 30 novembre 2022, risultavano essere presenti 183 agenti della polizia penitenziaria e 4 educatori effettivi (Ministero della giustizia | Dettaglio scheda istituto). Questo incide sul rapporto diretto con i detenuti e dimostra che il personale educativo “è considerato dall’istituzione solo una componente marginale dell’organizzazione penitenziaria” (Concato, 2002, p.29). Un’ulteriore

difficoltà è rappresentata “dall’eterogeneità della composizione della popolazione detenuta che comprende persone appartenenti ad un basso strato sociale, tossico e alcol dipendenti, persone malate o con disagi psichici, stranieri e soggetti afferenti alla criminalità organizzata” (Bezzi, Oggionni, 2022, p.45). Tutti hanno dei bisogni diversi da soddisfare e vivono delle situazioni differenti che il Funzionario Giuridico Pedagogico deve conoscere per poter poi costruire, assieme agli altri professionisti, un programma rieducativo-trattamentale. Ciò richiede degli educatori continuamente aggiornati sulle modalità e sugli strumenti necessari per risolvere i diversi problemi che si trovano ad affrontare ma sono rari i momenti sia di formazione continua per tale professionalità che gli incontri periodici organizzati per confrontarsi tra Funzionari Giuridici Pedagogici o tra operatori delle varie professionalità impiegate nel carcere. Inoltre, Bezzi e Oggionni (2022, p.45) presentano un altro limite alla relazione educativa che dovrebbe instaurarsi tra Funzionario Giuridico Pedagogico e detenuto ovvero la progressiva burocratizzazione del lavoro degli educatori. Anche all’interno della Casa Circondariale di Vicenza si può trovare questa situazione. Infatti, durante la mia esperienza di tirocinio presso questo istituto penitenziario, gli stessi Funzionari Giuridici Pedagogici mi hanno riferito che alcune volte rimanevano a lavorare fino a sera, andando oltre al proprio orario quotidiano, per portare a termine alcune pratiche burocratiche aventi scadenza imminente. Questo succede perché sono molti gli adempimenti di ordine amministrativo legati ai procedimenti penali in cui si inseriscono le storie dei detenuti e i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza. L’aumento degli aspetti burocratici sicuramente toglie tempo e risorse alla relazione educativa. Di fatto, i Funzionari Giuridici Pedagogici rimangono sempre più in ufficio per sistemare queste questioni a discapito del colloquio interpersonale con i detenuti. In questo senso, i Funzionari Giuridici Pedagogici svolgono meno il loro lavoro educativo divenendo dei burocrati. La motivazione a svolgere più lavoro di quanto sia umanamente possibile (con il conseguente probabile crollo psicologico) potrebbe essere un segnale della cosiddetta sindrome del burnout che colpisce le professioni che hanno un contatto continuo e intenso con le persone, con i loro problemi e con le loro sofferenze. Viene definita da Silvia Nanni come “una sindrome che deriva da uno stress lavorativo e si manifesta con una progressiva perdita di idealismo, energia e obiettivi, una perdita di motivazione e aspettative, uno stato di affaticamento e frustrazione vissuta dagli operatori sociali” (Nanni, 2019, p.267). Nonostante tutti questi

limiti e difficoltà, credo che i Funzionari Giuridico Pedagogici presenti nella Casa Circondariale di Vicenza siano mossi da un forte piacere verso il proprio lavoro e sostengono con grande interesse e tenacia la finalità rieducativa dell'istituzione carceraria. In conclusione, penso che la motivazione più grande che spinga i Funzionari Giuridico Pedagogici a svolgere la loro professione sia data dal ricordo dell'ottenimento di piccoli risultati positivi e dall'aspettativa di notare nel futuro nuovi cambiamenti e miglioramenti anche per una piccola parte dell'intera popolazione detenuta.

CONCLUSIONE

Ho scelto di trattare nel mio Elaborato Finale l'argomento della figura professionale dell'educatore penitenziario oggi conosciuto con il nome Funzionario della Professionalità Giuridica-Pedagogica. È un professionista cardine nel campo della rieducazione dei detenuti e ricopre un ruolo molto importante all'interno dell'istituzione penitenziaria. Più precisamente, ho voluto concentrarmi sull'essenza di questa professione considerandola singolarmente, senza dare particolare rilievo alla relazione che instaura con la popolazione detenuta. Infatti, il tema principale del mio Elaborato ha riguardato i compiti e le attività che l'educatore penitenziario svolge all'interno dell'istituto di pena. La mia riflessione si è ampliata poi prendendo in considerazione le conoscenze, le abilità e le competenze che questo professionista deve possedere in vista anche dei requisiti richiesti dai bandi di concorso e dai riferimenti legislativi. Con questo Elaborato desideravo dar voce a una figura professionale che svolge le proprie mansioni silentemente all'interno del carcere e volevo far conoscere l'intensità del lavoro del Funzionario Giuridico Pedagogico a chi è esterno al contesto penitenziario. Penso di essere riuscita a fornire una risposta precisa e dettagliata a ogni domanda che mi ero posta prima di iniziare a scrivere questo documento. Infatti, proprio la stesura di questo Elaborato mi ha aiutata a capire e a scoprire alcuni aspetti dell'evoluzione storico-normativa della figura professionale dell'educatore penitenziario che non conoscevo oltre a conoscenze e competenze specifiche da acquisire o rinforzare a livello personale. Inoltre, grazie alla mia esperienza di tirocinio presso la Casa Circondariale di Vicenza ho avuto la possibilità di vedere realmente sul piano operativo gran parte delle informazioni che ho raccolto dai libri e dagli articoli della bibliografia. In sintesi, la Legge n°354 del 1975 affida al Funzionario Giuridico Pedagogico il compito di progettare degli interventi rieducativo-trattamentali attraverso i quali raggiungere l'obiettivo pedagogico della pena ovvero il reinserimento sociale del detenuto. Il programma trattamentale deve essere personalizzato perché "deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" (Telesca, 2019 p.59). Diventa importante, quindi, la relazione che il Funzionario Giuridico Pedagogico instaura con il detenuto inteso non come un vaso da riempire ma come una persona caratterizzata da identità, dignità, potenzialità e abilità da riconoscere e da rispettare. Per essere e fare il Funzionario Giuridico Pedagogico bisogna che la persona sappia sospendere i propri giudizi nei confronti del detenuto che ha

commesso il reato e della sua storia passata, abbia un atteggiamento di apertura e disponibilità verso il prossimo e sappia ascoltare attivamente quanto gli viene raccontato. Il lavoro del Funzionario Giuridico Pedagogico è molto intenso e, alla lunga, stancante a livello mentale perché richiede attenzione, energie e risorse continue anche in quelle giornate più “tranquille” nelle quali ci sono meno riunioni da fare o situazioni improvvise da gestire. Inoltre, per svolgere il lavoro, è importante che l’educatore penitenziario sappia entrare in relazione con ogni detenuto ma, nel farlo, deve comunque riuscire a mantenere la giusta distanza da ognuno. Ciò gli permette di non farsi coinvolgere personalmente ed emotivamente nel vissuto della persona detenuta mantenendo così una lucidità razionale attraverso la quale scegliere il percorso rieducativo più adatto al detenuto stesso. Infine, credo che tutti i Funzionari Giuridici Pedagogici, come quelli presenti nella Casa Circondariale di Vicenza, siano mossi da una forte motivazione e un gran piacere nei confronti del lavoro che svolgono aspettandosi di riuscire a trovare nuovi cambiamenti e miglioramenti anche per una piccola parte dell’intera popolazione detenuta.

Bibliografia

- Benelli, C. (2017). Training educators working for penitentiary institutions. *Pedagogia Oggi*, 2, 385-395.
- Bertolini, P., Caronia, L. (2015). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*. Milano: FrancoAngeli.
- Bezzi, R., Oggionni, F (a cura di). (2022). *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*. Milano: FrancoAngeli.
- Brancucci, M. (2018). Tra carcere e università. Intersezioni disciplinari per coniugare la formazione pedagogica penitenziaria. *Form@re*, 18, 311-321.
- Brancucci, M. (2016). La “formazione umana” in carcere: il ruolo chiave dell’educatore. *Formazione Lavoro Persona*, 17, 38-46.
- Bortolotto, T. (2002). *L’educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un’innovazione*. Milano: FrancoAngeli.
- Caldin, R., Cesaro, A. (2015). I sistemi detentivi tra educazione e rieducazione. *Studium Educationis*, 3, 101-105.
- Cardinali, C., Craia, R. (2014). Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile. *Formazione & Insegnamento*, 4, 153-165.
- Concato, G (a cura di). (2002). *Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*. Milano: Edizioni Unicopli.
- Criscenti, A. (2016). “Stati Generali dell’esecuzione penale”: fuori le competenze pedagogiche e le professionalità educative. *Formazione Lavoro Persona*, 17, 8-15.
- Di Roberto, M., Maddalena, S., Taraschi, M. (2013). *La pedagogia che “libera”. Spunti per l’educazione in carcere*. Lecce: Pensa MultiMedia
- Mancaniello, M.R. (2017). La professionalità educativa in ambito penitenziario: l’Educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla formazione*, 20, 365-374.
- Nanni, S. (2019). Le “fonti” di una pedagogia penitenziaria per la formazione dell’educatore in carcere. *Pedagogia Oggi*, 2, 257-270.

Orazi, L. (2015). Sfide e risorse dell'educatore nell'istituzione penitenziaria. Il cambiamento del ruolo dell'educatore. *Studium Educationis*, 3, 107-118.

Pillera, G., Gonzalez-Monteagudo, J. (2016) L'educatore penitenziario come tutor e orientatore nelle carceri italiane e spagnole. In R. Biagioli, *Tutor and mentoring in education* (pp 75-96). Pisa: Edizioni ETS.

Sartarelli, G. (2021). *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*. Roma: Carocci.

Sartarelli, G. (1998). Riflessioni sulla formazione e il ruolo dell'educatore penitenziario. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 215-231.

Sturniolo, I. (1986). Atipicità dell'educatore penitenziario. Formazione e professionalità di una figura particolarissima. *Dottrina e ricerche*, 1, 1-20.

Telesca, D. A. (2019). *Carcere e rieducazione. Da istituto penale a istituto culturale*. Fano: Aras Edizioni.

Turco, A. (2021). *Anime prigioniere. Percorsi educativi di pedagogia penitenziaria*. Roma: Carocci.

Riferimenti Legislativi

CIRCOLARE n. 2598/5051 del 13 aprile 1979 – Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati

CIRCOLARE n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 – Competenze operative degli educatori per adulti – Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del Direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori

CIRCOLARE D.A.P. n.3593/6043 del 9 ottobre 2003 – Le Aree educative degli Istituti

CIRCOLARE D.A.P n.0217584-2005 del 14 giugno 2005 – L'area educativa: il documento di sintesi e il patto trattamentale

L. 26 Luglio 1975, n.354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Sitografia

[Ministero della giustizia | Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale](#)

È il sito del Ministero della Giustizia. In particolare, attraverso questo link, faccio riferimento alla circolare D.A.P. del 3 febbraio 2022 avente come oggetto “Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale”. In questa il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nella fattispecie nella Direzione Generale del Personale e Delle Risorse, fornisce ai Signori Provveditori Regionali e ai Direttori degli istituti penitenziari alcune precisazioni riguardanti la figura del Funzionario Giuridico Pedagogico all’interno del contesto carcerario e i relativi compiti che è chiamato a svolgere. (Ultima consultazione in data 22/12/2022)

[Compiti dell’assistente sociale nell’U.E.P.E. \(assistentsociali.org\)](#)

È un blog degli Assistenti Sociali per un Servizio Sociale in rete nato dalla collaborazione di due Assistenti Sociali (Marianna Lenarduzzi ed Eugenio Palumbo). In questa pagina vengono presentati sia i compiti dell’Assistente Sociale all’interno degli Uffici di Amministrazione Penale Esterna che quelli nel contesto penitenziario. (Ultima consultazione in data 21/01/2023)

[Ministero della giustizia | Decreto 18 ottobre 2022 - Concorso pubblico, per esami, a 104 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria](#)

È il sito del Ministero della Giustizia nel quale, da questo link, viene presentato l’ultimo bando di concorso per la figura professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico indetto a ottobre 2022. (Ultima consultazione in data 26/01/2023)

[Ministero della giustizia | Personale - Figure professionali della giustizia](#)

È il sito del Ministero della Giustizia nel quale, da questo collegamento ipertestuale, vengono descritte brevemente le figure professionali presenti all’interno dell’Istituzione carceraria ovvero educatori, esperti psicologi, assistenti sociali, polizia penitenziaria e personale degli uffici amministrativi. (Ultima consultazione in data 22/12/2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=04A06122&art.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-02&art.idGruppo=34&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#:~:text=TERZA AREA FUNZIONALE Appartengono a,controllo di attivita' rilevanti%2C ovvero

È il sito nel quale ho trovato l'allegato A relativo all'articolo 1 della Gazzetta Ufficiale. In questo allegato vengono precisate le caratteristiche che distinguono i vari lavori della Pubblica Amministrazione appartenenti alle tre aree funzionali ovvero prima, seconda e terza area funzionale. È stato utilizzato per la chiarificazione della figura professionale trattata all'interno del terzo capitolo dell'elaborato finale. (Ultima consultazione in data 26/01/2023)

[Master Online Pedagogia Giuridica Forense Penitenziaria \(pedagogiafamiliare.it\)](#)

È il sito nel quale ho trovato il master online in Pedagogia Giuridica, Forense e Penitenziaria. È un corso di perfezionamento, sostenuto dall'autore Sartarelli, per chi vuole intraprendere la strada per diventare Funzionario Giuridico Pedagogico. (Ultima consultazione in data 07/02/2023)

[Master in Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario \(unirc.it\)](#)

È il sito nel quale ho trovato il master in Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario proposto dall'Università degli studi di Reggio Calabria. È un corso di perfezionamento, suggerito dall'autore Sartarelli, a chi vuole intraprendere la strada per diventare Funzionario Giuridico Pedagogico. (Ultima consultazione in data 07/02/2023)

[Ministero della giustizia | Dettaglio scheda istituto](#)

È il sito del Ministero della giustizia nel quale viene descritta la Casa Circondariale di Vicenza. Vengono riportati alcuni dati facenti riferimento al numero di detenuti previsti e presenti, al personale di polizia penitenziaria previsto e presente e al numero di educatori previsti e presenti. (Ultima consultazione in data 11/02/2023)